

12013/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Acn

UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/01/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. SILVIO AMORESANO

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. SANTI GAZZARA

- Presidente - SENTENZA
N. 239/2015

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 20529/2014

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
PALERMO

nei confronti di:

PAGANO FRANCESCO N. IL 07/08/1944

avverso la sentenza n. 724/2013 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 02/12/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Silvio Baldi*
che ha concluso per

*l'annullamento senza rinvio
limitatamente alla confisca omessa
dichiarazione della confisca*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza 21.1.2014 ha ritenuto Pagano Francesco colpevole del reato di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lvo n. 74/2000) in relazione all'anno di imposta 2010, applicando la pena di giustizia.

Il Pubblico Ministero denuncia "*per saltum*" l'erronea applicazione della legge penale dolendosi della omessa statuizione in ordine alla confisca: invoca l'art. 1 comma 143 della legge n. 244/2007 (che a sua volta richiama le disposizioni di cui all'art. 322 ter cp), osservando che, trattandosi di confisca obbligatoria, essa va ordinata anche quando, come nel caso di specie, non risulta disposto alcun sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con la legge finanziaria del 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143) è stata estesa l'applicazione dell'art. 322 ter c.p., anche ai reati tributari, ed in specie a quelli previsti al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11.

Tale disposizione prevede - nel caso di condanna o di sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. - la confisca obbligatoria ("*... si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p.*") dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell'attività illecita, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (secondo la vigente formulazione della norma codicistica introdotta dall'art. 1 comma 75 lett. o della legge n. 190/2012)..

Si tratta dunque di un'ipotesi di confisca obbligatoria con la conseguenza che la sua applicazione, in forma diretta o per equivalente, non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue obbligatoriamente all'accertamento del reato tributario.

Comunque, il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918), tanto sul fondamentale rilievo che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez. 3, Sentenza n. 20776 del 06/03/2014 Ud. dep. 22/05/2014 Rv. 259661; Sez. 3, 04/02/2013, n. 17066,

Volpe, Rv. 255113; Sez. 6, Sentenza n. 5617 del 15/02/1994 Ud. dep. 12/05/1994 Rv. 198827).

Deve pertanto ritenersi che, potendo anche mancare la individuazione dei beni da assoggettare a confisca in assenza di un previo sequestro, non può essere inibito al giudice della cognizione di disporla senza necessità di previamente individuare i beni sui quali il provvedimento ablativo deve incidere.

Deve solo essere precisato come il giudice della cognizione, pur non essendo necessariamente tenuto ad individuare i beni da confiscare, possa comunque esercitare una tale facoltà, se ed in quanto i beni siano stati previamente individuati, e come, qualora di tale facoltà non si sia avvalso, la parte possa ricorrere al giudice dell'esecuzione nel caso dovesse ritenersi pregiudicato quanto ai criteri di scelta adottati dal pubblico ministero, criteri che dovranno essere esercitati nei limiti del valore, indicato dal giudice, dei beni confiscabili, dovendo detto valore essere adeguato e proporzionale all'importo predeterminato e dovendo la stima costituire oggetto di ponderata valutazione (così Sez. 3, Sentenza n. 20776/2014 cit.).

Nel caso di specie, all'accertamento di responsabilità per un reato tributario (art. 5 D. Lvo n. 74/2000) compreso tra quelli per i quali opera la confisca obbligatoria non ha fatto seguito il provvedimento di confisca e pertanto va disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice della cognizione (Corte d'Appello di Palermo, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cpp) perché ponga rimedio all'omissione attenendosi ai principi esposti.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa disposizione della confisca con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 21.1.2015.

Il Cons. est.

Luana *o-gi*

Il Presidente

Luana

